



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

N. 210 del 18.05.2023 Settoriale N. 93 del 18.05.2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN ORDINE AL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DALL'AVV. ANTONIO BARBIERO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA DI F.E. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese **maggio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile dell'Area Rag. D'AGOSTINO GIUSEPPA, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 01.02.2023 con la quale la sottoscritta Rag. Giuseppa D'Agostino viene nominata Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022/2024;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Area la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c., assunto al prot. dell'Ente in data 27.04.2023 al n. 3057, avverso ordinanza di sfratto del sindaco (R.G. N. 1668/2023) proposto dall'Avv. Antonio Barbiero in rappresentanza e difesa di F.E.;

TENUTO CONTO che è necessario, che l'Ente si costituisca e difenda in giudizio, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (così come disposto dall'art. 163 del d.lgs n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 05.05.2023 avente ad oggetto: "Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio nell'interesse dell'ente per proporre opposizione al ricorso ex art. 700 c.p.c. dell'avv. Antonio Barbiero in rappresentanza e difesa del sig. F.E.";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 dell'11.5.2012 secondo cui *" se la prestazione richiesta al professionista comporta un complesso di attività variegate che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono altresì attività che denotano l'inserimento del medesimo professionista nell'organizzazione dell'ente, in questi casi è configurabile un appalto di servizi legali, con conseguente applicazione delle modalità selettive previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali modalità selettive si presentano di fatto identiche a quelle richieste dall'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove impongono l'invito di un congruo numero di professionisti, la comparazione delle singole candidature e, ancora prima, il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Conclusa la procedura selettiva, l'amministrazione ne rimane vincolata ai relativi esiti, senza poter affidare l'incarico ad altro professionista che non sia quello individuato in base ai criteri predeterminati. Nel caso, invece, in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista.*

Vengono fissate però delle condizioni necessarie: preventivo impegno contabile da parte dell'ente (previsto in via generale per gli enti locali dall'art. 191 del TUEL), pena la nullità dell'incarico, quantificato in mancanza di un concordato preventivo in base alle tariffe professionali forensi vigenti al momento; accordo in forma scritta alla luce delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e in presenza di un ufficio legale interno dimostrazione dell'impossibilità da parte del personale interno di assolvere adeguatamente all'incarico, attraverso congrua motivazione "(qualificata prestazione da rendere in giudizio in relazione alla particolare complessità della questione controversa; l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dinanzi ricordati, da compiersi in via preventiva da parte del soggetto pubblico conferente, devono evidenziarsi nella motivazione della delibera di conferimento dell'incarico che puntualmente deve riportare le ragioni della scelta compiuta (Corte Conti, sez. giuristi. Lazio, 6 ottobre 2011, n. 1566)."

TENUTO CONTO che la distinzione tracciata dalla sentenza 2730 cit. risulta ancora più netta dopo il decreto legislativo 50 del 2016 in base al quale gli appalti di servizi legali sono quelli di cui all'allegato IX del nuovo codice, mentre i servizi legali individuati all'art. 17, lett. d) sono espressamente esclusi dal codice.

CONSIDERATO che anche il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3.8.2018 conferma la distinzione operata dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato 2730 del 2012.

TENUTO CONTO che tali conclusioni sono espressamente condivise anche dalle linee guida 12 del 2018 dell'ANAC, che confermano come l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto;

RILEVATA la definitiva conferma di quanto indicato in precedenza nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) in base alla quale gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*”. I servizi legali, aggiunge la Corte, possono partecipare “*direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche*” che li rende incomparabili con ogni altro servizio;

CONSIDERATO

- che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale e che, per la fattispecie di che trattasi, bisogna conferire incarico ad un Avvocato professionista esterno all'ente;
- che, come indicato in precedenza, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.50/2016 “*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

a) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

b) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri...”;

- che la suddetta norma deve essere letta in combinato disposto con l'art.4 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

VISTI gli artt. 30 e 36 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al Protocollo dell'Ente in data 18.05.2023, acquisito al n. 3580, con il quale l'avv. Nunzio Cammaroto con studio legale in Letojanni, Via Barbicinti n. 2, ha manifestato, in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. del sig. F.E., la propria disponibilità per un importo complessivo pari ad € 2.195,39;

VISTA la nota Prot. 3581 del 18.05.2023 con la quale il Sindaco individua come legale rappresentante e difensore dell'Ente, per il ricorso in oggetto, l'avv. Nunzio Cammaroto;

RITENUTO equo e congruo il suddetto preventivo;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico legale che, al presente atto, viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra rappresentate e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4, 17, 30 e 36 del d.lgs. 50/2016, nel bilanciamento degli interessi in gioco il principio di proporzionalità risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale richiesto, notevolmente distante alla soglia di 40.000 euro;

RITENUTO quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Nunzio Cammaroto con studio legale in Letojanni, Via Barbicinti n. 2;

DATO ATTO che per i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG all'ANAC ai fini della tracciabilità (faq D 6);

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, *all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori"*;

VISTI gli artt. 6, 50 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 50/2016;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in esecuzione di quanto determinato con la Delibera n. 24 del 5 maggio 2023, di conferire l'incarico legale, nominandolo rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Nunzio Cammaroto con studio

legale in Letojanni, Via Barbicinti n. 2, per la difesa dell'Ente per proporre opposizione al ricorso ex art. 700 c.p.c., davanti al Tribunale Civile di Messina (R.G. N. 1668/2023), proposto dall'Avv. Antonio Barbiero in rappresentanza e difesa di F.E;

1. **DI APPROVARE** il relativo schema di disciplinare di incarico legale che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 2.195,39 al capitolo 10640 Missione 1 Programma 11 del bilancio 2022/2024, annualità 2023;
3. **DI STABILIRE** che si provvederà al pagamento con appositi atti di liquidazione, a fronte dell'effettivo svolgimento dell'incarico assegnato e alla presentazione di regolari documenti fiscali da parte dell'avv. Nunzio Cammaroto;
4. **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line ex art. 32 L. 69/2009 per la durata di 15 giorni a cura dell'Ufficio Segreteria e sul sito ufficiale dell'Ente;
6. **DI DARE** attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art.1, co. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile di Area
D'AGOSTINO GIUSEPPA

Firmato da:
GIUSEPPA D'AGOSTINO
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-05-2023 16:25:33
Motivo: Approvo il documento



COMUNE DI CASTELMOLA
Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942/28195 – fax 0942/28238

PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Castelmola con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

1) Il Comune di Castelmola (di seguito denominato: Comune), CF 87000290830 rappresentato in questo atto

_____ dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso ;

E

2) l'Avv. _____
(di seguito: denominato legale), nato a _____ il _____
con studio in _____ nella Via _____

PREMESSO

che con atto di citazione RGN n. il Sig. ha adito il Tribunale Ordinario di

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

VISTA la determina n. _____ del _____ del Responsabile di Settore

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione e difesa in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di per resistere nel giudizio proposto dal Sig.

ARTICOLO 2

1. Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare, la somma complessiva di Euro _____ (comprensiva di IVA, CPA).
2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
3. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in corso in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell'incarico. La liquidazione della spesa avverrà per fasi così come previsto dall'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, previa

emissione di apposite fatture: - Fase di studio della controversia; - Fase introduttiva del giudizio e istruttoria ; - Fase decisionale, con possibilità di accorpate in una sola fattura pro-forma le prestazioni di più fasi. La liquidazione della spesa di domiciliazione verrà effettuata direttamente all'Avvocato domiciliatario, previa emissione di apposita fattura. In caso di soccombenza il legale si impegna ad accettare la liquidazione di una somma ridotta del 20% rispetto a quanto pattuito. In caso di difesa in giudizio con vittoria di spese – che si richiede espressamente di prevedere nella comparsa di costituzione – si richiede la preventiva escussione di parte soccombente.

ARTICOLO 3

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
2. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;
3. Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente Settore comunale.
4. Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l'incarico *de quo* e prospettare all'Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

ARTICOLO 4

1. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od

affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

ARTICOLO 5

1. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.
2. Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.
3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
4. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 6

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute

ARTICOLO 7

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

2. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

ARTICOLO 8

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti richiesti dal legale.

ARTICOLO 9

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

1. Il Comune, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss. mm. ed ii, del Regolamento Europeo 679/2016 e ss. mm. ed ii, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 13

1. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del legale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CASTELMOLA

IL PROFESSIONISTA INCARICATO



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ART. 13 L.R. DEL 3.12.1991, N° 44

Determina n. 210 del 18.05.2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN ORDINE AL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DALL'AVV. ANTONIO BARBIERO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA DI F.E. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria,
ai sensi dell'art.13 della L.R. n.44/91,

ATTESTA

che la copertura finanziaria per la necessaria somma di € 2.195,39 trova copertura all'interno dell'impegno di spesa assunto sul cap. 10640 missione 1 programma 11 del Bilancio 2022/2024, annualità 2023.

Esprime, altresì, parere favorevole.

Castelmola, lì 18.05.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppa D'Agostino

Firmato da:
GIUSEPPA D'AGOSTINO
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-05-2023 17:13:37
Motivo: Approvo il documento